



GEMMANO
MONDAINO
MONTE COLOMBO
MONTEFIORE CONCA
MONTEGRIDOLFO
MONTESCUDO
MORCIANO DI ROMAGNA
SALUDECIO
SAN CLEMENTE

Provincia di Rimini

Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valconca n. ____ del ____

**UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALCONCA
Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO:
PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA
GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO**

Via Ronci n. 20 - 47833 Morciano di Romagna

☎ tel. 0541/857790 - ☎ fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

areatecnica@unionevalconca.rn.it

TITOLO I	3
FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 1 – Finalità del Regolamento	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 – Efficacia del Regolamento.....	4
TITOLO II.....	4
DIRETTIVE.....	4
Art. 4 – Indirizzi e norme generali in materia di sistemazione, trasformazione, gestione e conduzione di aree agricole e forestali	4
Art. 5 – Direttive in materia di sistemazioni agrarie.....	5
Art. 6 - Norme di gestione dei terreni delle aree forestali e dei terreni saldi	6
Art. 9 – Direttive in materia di interventi volti alla sistemazione di terreni instabili in aree sottoposte a tutela e vincolo idrogeologico	8
Art. 10 - Direttive in materia di consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto.....	9
Art. 11 – Raccolta di pietrame	10
TITOLO III.....	11
NORME PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ZONE VINCOLATE.....	11
Art. 12 – Disposizioni generali	11
Art. 13 – Direttive e Prescrizioni degli assetti geologici e degli ambiti a pericolosità ambientale	12
Art. 14 – Direttive e Prescrizioni degli assetti idraulici e per la vulnerabilità idrogeologica.....	13
Art. 15 – Movimenti di terreno	13
Art. 16 – Regimazione e smaltimento delle acque di superficie e profonde.....	15
Art. 17 – Inerbimento e piantumazione del suolo	17
Art. 18 – Viabilità.....	17
Art. 19 – Opere Lineari.....	18
Art. 20 – Attività estrattive e piani di ripristino ambientale.....	19
TITOLO IV.....	22
FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	22
Art. 21.1.1 – Variante in corso d'opera.....	23
Art. 21.1.2 – Proroga di validità dell'autorizzazione	23
Art. 21.2 – Autorizzazione in Sanatoria.....	24
Art. 21.3 – Imposizione di rimessa in pristino.....	26
TITOLO V.....	29
GARANZIE, CONTROLLI E SANZIONI	29
Art. 22 – Garanzie.....	29
Art. 23 – Compiti di controllo.....	29
Art. 24 – Sanzioni e provvedimenti	29
TITOLO VI.....	30
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	30
Art. 25 – Scadenze	30
Art. 26 – Norma Transitoria.....	30
Art. 27 – Norme Finali.....	30
ELENCO 1.....	40
OPERE DA ASSOGGETTARE AD AUTORIZZAZIONE.....	40
ELENCO 2.....	42
OPERE DA ASSOGGETTARE A COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'.....	42
PRECISAZIONE IN ORDINE A SITUAZIONI PARTICOLARI	46

**REGOLAMENTO:
PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA
GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO**

TITOLO I

FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1. In attuazione dei compiti istituzionali delegati all'Ente intermedio dalla Legge di riforma delle Autonomie Locali in materia di Difesa del Suolo e di attuazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (L.R. 30/1981) nonché ai sensi delle disposizioni emanate con D.G.R n. 1117 dell'11/07/2000 ed R.D.L. 3267/1923, in ottemperanza al quadro della programmazione Provinciale in materia di Difesa del Suolo ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Rimini e del PAI Marecchia - Conca, il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:
 - a) definire le modalità operative dell'Unione dei Comuni, in relazione alle problematiche inerenti la difesa del suolo delle aree sottoposte a tutela e a vincolo idrogeologico;
 - b) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli delle zone sottoposte a tutela e/o a vincolo idrogeologico;
 - c) promuovere modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi nonché di gestione delle aree forestali e dei terreni saldi per la prevenzione dei fenomeni di dissesto;
 - d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli di scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
 - e) definire le procedure amministrative e le norme tecniche da seguire per la gestione del vincolo idrogeologico nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valconca;
 - f) definire delle direttive sia coercitive che di indirizzo per la progettazione di opere in zone vincolate;
 - g) migliorare il coordinamento e sinergizzare l'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio nell'osservanza delle scelte programmatiche e le modalità operative contenute nel Progetto di Piano stralcio PAI dell'Autorità Interregionale dei Bacini Marecchia-Conca, nel P.T.C.P. vigente della Provincia di Rimini e nei PRG/PSC dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni della Valconca.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica in tutte le zone sottoposte a tutela e/o vincolo idrogeologico ricomprese nel territorio di competenza dell'Unione dei Comuni della Valconca.

Art. 3 – Efficacia del Regolamento

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente Art. 1, il presente Regolamento detta disposizioni costituenti Norme, Direttive e Prescrizioni che debbono essere osservate da tutti i soggetti pubblici e privati in attività e in contesti disciplinati dal Regolamento.
2. E' facoltà dei Sindaci, per motivi di urgenza, nelle materie e nelle circostanze in cui ciò sia richiesto e consentito, apportare con propria ordinanza, integrazioni temporanee alle disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO II

DIRETTIVE

Art. 4 – Indirizzi e norme generali in materia di sistemazione, trasformazione, gestione e conduzione di aree agricole e forestali

1. Sono fatti propri gli indirizzi e le norme comunali in materia di sistemazione, trasformazione, gestione e conduzione di aree forestali previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni dell'Unione della Valconca il cui territorio, anche solo in parte, è sottoposto alla disciplina del vincolo idrogeologico.
2. I proprietari e/o conduttori di terreni a destinazione agricola ricadenti nei predetti comuni sono tenuti a rispettare ed osservare le norme previste dai PSC/PRG comunali, richiamate al comma 1.
3. Fatte salve le competenze dell'Unione dei Comuni in materia di sistemazione, trasformazione, gestione e conduzione delle aree agro-forestali site in zone soggette a vincolo idrogeologico, le norme e gli indirizzi di cui al comma uno per il responsabile del procedimento possono assumere carattere vincolante nella gestione tecnica ed amministrativa della disciplina di cui al RDL n. 3267/23, alla L.R. n. 30/81, alle P.M.P.F. di cui alla delibera n. 2354.
4. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1 saranno sanzionate in base alla normativa vigente.
5. Sono acquisiti con un adeguato approfondimento, in fatto e in diritto, tutti gli interessi pubblici, collettivi, privati, presenti nella situazione concreta nella quale l'esercizio del potere andrà ad incidere, con trattamento omogeneo di situazioni omogenee, salve particolari e motivate ragioni che possono imporre un trattamento differenziato.

Art. 5 – Direttive in materia di sistemazioni agrarie

1. In base al tipo di utilizzazione dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, al fine di non provocare o comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto.
2. Le acque di precipitazione, di irrigazione, delle cunette stradali e di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
3. Le sistemazioni agrarie su versanti di varia pendenza e su terreni instabili andranno realizzate in ottemperanza alle Direttive e Prescrizioni illustrate nel vigente Regolamento Provinciale in Materia di Difesa del Suolo.
4. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
5. In tutti i terreni con pendenza media inferiore al 60%, l'Unione dei Comuni (quale Ente delegato competente per il territorio) può subordinare le lavorazioni del suolo a modalità più restrittive intese a regimare le acque, a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo ed a limitarne il trasporto solido, qualora si valuti le sistemazioni idraulico – agrarie non sufficienti ad evitare i danni previsti all'art. 1 del R.D.L. 3267/23.
6. L'Unione dei Comuni (quale Ente delegato competente per il territorio), qualora necessario, può stabilire il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché la necessità ed il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.
7. I proprietari ed i frontisti dovranno mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi; tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
8. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto comunque obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderal e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
9. In presenza di dissesti in atto o pregressi, previa segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di prescrivere, tramite Determinazione, la redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, a cura e spese dei proprietari dei fondi agricoli implicati nei fenomeni di dissesto e, qualora ritenuto opportuno, di imporre la sospensione della periodica lavorazione.
10. In ottemperanza alle prescrizioni del P.T.C.P. della Provincia di Rimini, ed in particolare ai sensi dell'articolo n. 5.2 (*Zone di tutela naturalistica*) comma n. 4 punto e), nelle zone cartografate sulla Tavola B del P.T.C.P. come *Zone di tutela naturalistica* l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo è consentita esclusivamente ove vi siano suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili (o terreni saldi) in altre qualità di coltura.

Art. 6 - Norme di gestione dei terreni delle aree forestali e dei terreni saldi

1. Nei terreni saldi ex coltivati dovranno essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni ed interni, nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico – agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito all'evoluzione naturale o per intervento antropico.
2. La sistemazione idraulico – agraria menzionata nel comma 1 del presente articolo dovrà essere, sempre e comunque, conforme alle direttive di cui ai precedenti art. 4 e 5.
3. Per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione deve essere richiesta specifica autorizzazione all'Ente delegato, ai sensi dell'art. 148 della L.R. 3/99, Unione dei Comuni della Valconca per il territorio di sua competenza; l'Unione dei Comuni dovrà contestualmente emanare precise prescrizioni in merito.
4. In ottemperanza alle prescrizioni del P.T.C.P. della Provincia di Rimini, ed in particolare ai sensi dell'articolo n. 5.2 (*Zone di tutela naturalistica*) comma n. 4 punto e), nelle zone cartografate nella Tavola B del P.T.C.P. come *Zone di tutela naturalistica* sono vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili (o terreni saldi) in altre qualità di coltura.
5. Il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi sono di norma vietati. L'Unione dei Comuni, quale Ente delegato competente per il territorio, potrà eventualmente rilasciare specifica autorizzazione, stabilendo contestualmente le modalità dell'intervento.
6. Nei terreni saldi percorsi da incendi, l'esercizio del pascolo è vietato per almeno cinque anni dall'evento a seguito di specifica Ordinanza notificata dall'Unione dei Comuni ai Proprietari su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato.
7. La lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi e per l'arboricoltura da legno non è soggetta a preventiva autorizzazione, sempre che si eseguano buche, piazzette, gradoni senza dissodare il terreno, in conformità alle disposizioni e tipologie di opere non assoggettabili a comunicazione o ad autorizzazione contenute nel successivo TITOLO IV: tali interventi andranno comunicati ai sensi dell'art. 3 della Delibera di G.R: n. 2354 dello 01.03.1995 (P.M.P.F.).
8. Fuori dei casi previsti dal 7° comma in cui non è necessaria preventiva autorizzazione, tale autorizzazione sarà necessaria ed andrà preventivamente richiesta all'Unione dei Comuni (quale Ente competente) con le modalità di cui al 3° comma del presente articolo (ex art. 70, Delibera di G.R: n. 2354 dello 01.03.1995 – P.M.P.F.).

Art. 7 - Norme di gestione dei terreni pascolivi

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi andranno osservate le Norme contenute negli artt. 67, 68, 69, della Delibera di G.R. n. 2354 dello 01.03.1995 (P.M.P.F.) e le prescrizioni contenute nel P.T.C.P della Provincia di Rimini ed in particolare:

1. Nei pascoli deteriorati, per carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico e su segnalazione degli Organi Competenti, l'Unione dei Comuni (quale Ente delegato competente per il territorio) può vietare il pascolo, oppure, consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo di bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni e turni di riposo.
2. In ottemperanza alle prescrizioni del P.T.C.P. della Provincia di Rimini, ed in particolare ai sensi dell'articolo n. 5.2 (*Zone di tutela naturalistica*) comma n. 4 punto e), nelle zone cartografate nella Tavola B del P.T.C.P. come *Zone di tutela naturalistica* l'esercizio dell'attività zootecnica è consentita esclusivamente ove vi siano suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili (o terreni saldi) in altre qualità di coltura.
3. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco.
4. Al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni a seguito di specifica Ordinanza notificata dall'Unione dei Comuni ai Proprietari su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato.
5. Nei pascoli i lavori di spietramento, e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori, sempre in conformità alla normativa vigente in merito ai terreni sottoposti al vincolo idrogeologico ed alle modalità indicate e prescritte al successivo art. 11.
6. Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, ecc.) e la realizzazione di opere di drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione fatta all'Unione dei Comuni (quale Ente delegato competente per il territorio), la quale entro 30 giorni può imporre precise modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti, e, comunque, sempre in conformità alla normativa vigente in merito ai terreni sottoposti al vincolo idrogeologico. Si precisa che, comunque i lavori non potranno aver inizio prima dei 30 gg. previsti.
7. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi della L.R. 2/77.
8. Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, ecc.).
9. Le infrazioni alle Norme di cui al presente articolo n. 7 e gli interventi che non sono chiaramente finalizzati al miglioramento del pascolo saranno sanzionabili secondo la normativa vigente in merito.

Art. 8 - Norme di gestione dei terreni relativi agli impianti per l'arboricoltura da legno

1. Gli impianti per l'arboricoltura da legno rientrano nelle aree agricole a media intensità colturale, comprensiva di lavorazioni periodiche del terreno. Tali impianti devono essere gestiti attraverso un piano economico o di gestione, ovvero di coltura e conservazione, approvati dall'Unione dei Comuni (quale Ente competente) ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30/81.
2. Al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai predetti piani, la superficie interessata dall'impianto può essere destinata ad altra coltura agraria, previa comunicazione all'Unione dei Comuni (quale Ente delegato), nel rispetto delle Norme, Direttive e Prescrizioni di cui agli art. 4 e 5 del presente Regolamento.
3. Il mancato rispetto delle determinazioni del Piano di gestione o di coltura e conservazione, che porti ad una significativa riduzione dell'intensità colturale, accertata in base a puntuale istruttoria tecnica da parte degli Uffici competenti dell'Unione dei Comuni (quale Ente delegato competente per il territorio), determina il passaggio del territorio investito da area agricola ad area forestale con le conseguenti implicazioni normative dovute all'applicazione delle presenti prescrizioni.
4. Ai terreni ospitanti gli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano pertanto le Norme, Direttive e Prescrizioni per la lavorazione dei terreni a coltura agraria di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 9 – Direttive in materia di interventi volti alla sistemazione di terreni instabili in aree sottoposte a tutela e vincolo idrogeologico

1. In terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ricadenti su aree interessate da frane, sia attive che quiescenti, o su aree a potenziale movimento di massa individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o dai piani urbanistici comunali (PRG/PSC), tutte le opere e gli interventi dovranno essere coerenti e commisurati alle condizioni statiche e sismiche delle zone e dovranno essere autorizzati dall'Unione dei Comuni (quale Ente delegato competente per il territorio e per il Vincolo Idrogeologico) sulla base di specifici studi estesi all'intero bacino, e/o ad un adeguato intorno, e su progetti redatti da tecnici abilitati, ai sensi delle tipologie amministrative e procedurali contenute nel TITOLO IV del presente Regolamento ed in ottemperanza alle norme e disposizioni contenute nel TITOLO III del presente Regolamento.
2. I più generali e indispensabili provvedimenti di sistemazione dei terreni instabili sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo, ad abbattere il più possibile il livello freatico, ad eliminare l'insorgenza di sovrappressioni idrostatiche e ad evitare l'insorgenza di fenomeni di ruscellamento superficiale, di erosione e/o di ristagno delle acque:
 - a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

- b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie e/o realizzazione di opere di contenimento e stabilizzazione del fenomeno di dissesto, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti;
- c) all'interno delle aree in frana o a potenziale dissesto e/o in adeguato intorno, previo eventuale modellamento della superficie e/o realizzazione di opere di contenimento e stabilizzazione del fenomeno di dissesto, per l'abbattimento della superficie freatica e/o dei livelli piezometrici, va di norma realizzato anche un idoneo sistema drenante realizzato tramite trincee, setti, pozzi e dreni sub-orizzontali opportunamente posizionati e dimensionati.
3. E' facoltà dell'Unione dei Comuni, in caso di dissesti in atto o pregressi, accertati direttamente o previa segnalazione del Corpo Forestale dello Stato o degli Enti competenti, o situazioni per le quali si possa ravvisare anche il solo mero rischio di danno o di perdita di stabilità, qualora questi siano conseguenti ad opere eseguite sul territorio in assenza di relativa autorizzazione, comunicazione di inizio attività o al mancato rispetto di prescrizioni emanate, richiedere ai proprietari dei terreni interessati dal dissesto, la redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati e la realizzazione dei necessari interventi di recupero, volti a sanare il dissesto accertato o ad eliminare anche il solo rischio potenziale (eventualmente garantiti da apposita fideiussione che autorizza l'Ente all'escussione degli importi a garanzia, alla semplice richiesta motivata presentata presso l'Istituto emittente e previa sottoscrizione di Atto Unilaterale d'Obbligo di cui all'Allegato "A") entro un definito termine temporale ed a cura e spese dei proprietari dei terreni implicati e/o degli aventi causa nei fenomeni di dissesto.
4. Qualora la richiesta di cui al comma precedente venisse totalmente od anche parzialmente disattesa, l'Unione dei Comuni, quale Ente delegato competente per il Territorio e per il Vincolo Idrogeologico ed ai sensi dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923 e dell'art 21.3 del Presente Regolamento (in analogia all'art. 2.5 della D.G.R n. 1117 dell'11/07/2000), provvederà, con apposita Ordinanza, ad intimare la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

Art. 10 - Direttive in materia di consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei versanti, sia naturali che stradali, e per la realizzazione di opere di regimazione idraulica, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale. Al fine di agevolare l'impiego di tali tecniche, l'Allegato B contiene i progetti definitivi di alcune delle opere di più frequente impiego:
- Palificate
 - Palizzate
 - Vimate
 - Fossi rivestiti in legname e pietrame

Art. 11 – Raccolta di pietrame

Per l'attività di spietramento e/o raccolta di pietrame andranno osservate le Norme contenute all'art. 77 della Delibera di G.R. n. 2354 dello 01.03.1995 (P.M.P.F) ed in particolare:

1. nell'ambito delle lavorazioni agricole, sono consentiti al proprietario o conduttore del fondo, la raccolta ed il prelievo in superficie di materiali inerti (ghiaia, sassi, pietrame) ai fini del miglioramento del terreno agricolo;
2. è generalmente consentito periodicamente, al fine di conseguire una normale conduzione agricola, effettuare lo spietramento attraverso l'utilizzo in sito di appositi macchinari per la vagliatura dell'orizzonte di terreno coltivato con eliminazione del pietrisco presente, con possibilità altresì di frantumare e ridurre ad idonea pezzatura il materiale per un suo reimpiego in sito, senza trasporto ed utilizzazione al di fuori dell'area di intervento; tutto ciò connesso alla normale profondità di aratura, cioè senza lavorazione del terreno sotto detta soglia per la ricerca ed estrazione di ulteriore pietrame;
3. l'attività di cui al precedente punto 2 è consentita esclusivamente al proprietario del fondo per un utilizzo interno allo stesso, sostanzialmente legato all'esecuzione di opere e lavori di miglioramento legati alla conduzione del fondo (da autorizzare all'occorrenza secondo le norme del presente regolamento) e/o lavori di manutenzione ad opere e infrastrutture esistenti;
4. l'attività di cui ai precedenti punti 2 e 3, esercitata su terreni in coltivazione, è consentita previa apposita comunicazione da formulare ai sensi ed in conformità del successivo art. 21.4, contenente anche apposita documentazione tecnica relativa a: quantificazione del materiale movimentabile, tempi di lavorazione, documentazione fotografica dello stato di fatto, modalità di spietramento e vagliatura, descrizione della modalità di reimpiego, dichiarazione di imprenditore agricolo, individuazione dettagliata delle aree di intervento;
5. qualora l'attività di cui ai precedenti punti 2 e 3, debba essere esercitata congiuntamente o previo dissodamento di terreni saldi, tale intervento dovrà essere autorizzato ai sensi dell'art. 6 e 20.1 del presente regolamento; di norma tale intervento non è consentito in corrispondenza di aree forestali così come definite dalle vigenti P.M.P.F., salvaguardando, comunque, le essenze vegetali protette;
6. qualora il materiale, a seguito dello spietramento, debba essere anche solo prelevato e trasportato al di fuori del fondo, in un frantoio o destinato in altro luogo per operazioni di trasformazione, utilizzo e/o commercializzazione, tale attività potrà essere esercitata solo nel rispetto della disciplina propria delle attività estrattive e, quindi, dovrà essere autorizzata dall'Ente competente per il Vincolo Idrogeologico ai sensi del successivo art. 20 qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto indispensabili al suo rilascio.
7. Le infrazioni alle Norme di cui al presente articolo e gli interventi che non sono chiaramente finalizzati al miglioramento del fondo saranno sanzionabili secondo la normativa vigente e, in presenza di danni potenziali o accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi, l'Unione dei Comuni, quale Ente competente, potrà procedere ai sensi dell'Art. 21.3 del presente Regolamento.

TITOLO III

NORME PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ZONE VINCOLATE

Art. 12 – Disposizioni generali

1. Tutte le opere da realizzarsi in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico dovranno essere coerenti e commisurate alle condizioni statiche e sismiche delle zone di intervento e dovranno essere autorizzate dall'Unione dei Comuni (quale Ente delegato competente per il territorio e per il Vincolo Idrogeologico) sulla base di specifici studi e su progetti redatti da tecnici abilitati, ai sensi delle tipologie amministrative e procedurali contenute nel successivo TITOLO IV.
2. La progettazione di opere in zone vincolate all'interno del territorio dell'Unione dei Comuni, ad integrazione di quanto già stabilito dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 gennaio 2008 e relativa Circ. n. 617/2009, normativa vigente di settore, dovrà attenersi alle Norme, Direttive e Prescrizioni di riferimento di cui ai successivi artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
3. Le Direttive e Prescrizioni disposte negli artt. 13 e 14 sono richiamate e fatte proprie in osservanza ed ottemperanza alle relative Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Rimini, in conformità a quanto previsto nel PAI Marecchia-Conca nonché di quanto atteso nelle norme di gestione proprie dei PRG e PSC comunali vigenti; esse pertanto hanno carattere generale e contenuti vincolanti e devono, quindi, essere rispettate dagli incaricati dell'istruttoria tecnica ed, altresì, dai proponenti e dai loro tecnici progettisti.
4. Le norme relative ai successivi artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 hanno sostanzialmente carattere di indirizzo nella progettazione delle opere. Soluzioni progettuali e operative diverse da quelle previste potranno essere adottate solamente se adeguatamente giustificate sia dal punto di vista tecnico che geologico e/o idrogeologico (fornendone ampia ed esauriente dimostrazione) o previamente concordate con il tecnico istruttore in occasione di situazioni particolari per criticità o problematicità.
5. Il mancato rispetto, nell'ambito progettuale, di tali Norme, Direttive e Prescrizioni, può determinare la reiezione dell'istanza o della comunicazione, ovvero il diniego dell'autorizzazione, con conseguente necessità di presentazione di un nuovo progetto, redatto in conformità alle stesse.
6. Esse, comunque, in nessun caso possono ritenersi sostitutive della normativa vigente di settore.

Art. 13 – Direttive e Prescrizioni degli assetti geologici e degli ambiti a pericolosità ambientale

1. Le procedure valutative relative ai vari assetti geologici e le conseguenti Direttive e Prescrizioni sono generalmente determinate in conformità alle relative N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Rimini (in analogia e conformità alle corrispondenti norme del PAI Marecchia-Conca), come riferite alla rispettiva Tavola D, denominata RISCHI AMBIENTALI, contenente gli assetti geologici ed i relativi AMBITI A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E RISCHIO SISMICO attraverso le seguenti zone ed elementi di tutela:
 - a) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare;
 - b) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (a rischio molto elevato e a pericolosità molto elevata);
 - c) calanchi;
 - d) zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare;
 - e) zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (a rischio elevato e a pericolosità elevata)
 - f) aree potenzialmente instabili;
 - g) depositi di versante (verificati e da verificare);
 - h) depositi eluvio-colluviali e antropici;
 - i) scarpate.
2. Ove maggiormente restrittive, le medesime procedure valutative, Direttive e Prescrizioni, si adeguano alle N.T.A. dei PSC e PRG vigenti nei singoli Comuni appartenenti all'Unione, con particolare riferimento alle norme riferite ai relativi AMBITI A PERICOLOSITA' AMBIENTALE E RISCHIO SISMICO, ai vincoli Ambientali e Territoriali e, quindi, alle rispettive cartografie di piano nonché a quelle geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche di riferimento.
3. Sono all'occorrenza acquisiti con un adeguato approfondimento, in fatto e in diritto, tutti gli interessi pubblici, collettivi, privati, presenti nella situazione concreta nella quale l'esercizio del potere andrà ad incidere, con trattamento omogeneo di situazioni omogenee, salve particolari e motivate ragioni che possono imporre un trattamento differenziato; *in quest'ultimo caso soluzioni progettuali ed operative diverse ed in deroga a quanto normato e prescritto ai commi n. 1 e 2 del presente articolo potranno essere valutate solo se esaurientemente motivate e supportate dal punto di vista tecnico, geologico, idrogeologico ed ambientale, in relazione alla situazione di pericolosità rilevata (connessa all'effettivo assetto del territorio in sito e per un significativo e congruo intorno) nonché in presenza delle necessarie opere di mitigazione/eliminazione del potenziale rischio.*

Art. 14 – Direttive e Prescrizioni degli assetti idraulici e per la vulnerabilità idrogeologica

1. Le procedure valutative relative ai vari assetti idraulici e per la salvaguardia degli ambiti a vulnerabilità idrogeologica e le conseguenti Direttive e Prescrizioni sono determinate in conformità alle relative N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Rimini (in analogia alle corrispondenti norme del PAI Marecchia-Conca), il quale individua nella Tavola D, denominata RISCHI AMBIENTALI, le seguenti zone ed elementi di tutela:
 - AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA
 - AMBITI A VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA
2. Ove maggiormente restrittive le medesime procedure valutative, Direttive e Prescrizioni, sono adeguate alle Norme Tecniche di Attuazione dei PSC e PRG vigenti nei singoli Comuni appartenenti all'Unione, con particolare riferimento ai medesimi ambiti di pericolosità idraulica e vulnerabilità idrogeologica, ovvero a particolari norme per la gestione della risorsa idrica, per la regimazione delle acque, per la gestione di ZONE DI TUTELA FLUVIALE, di Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.
3. Sono all'occorrenza acquisiti con un adeguato approfondimento, in fatto e in diritto, tutti gli interessi pubblici, collettivi, privati, presenti nella situazione concreta nella quale l'esercizio del potere andrà ad incidere, con trattamento omogeneo di situazioni omogenee, salve particolari e motivate ragioni che possono imporre un trattamento differenziato; *in quest'ultimo caso soluzioni progettuali ed operative diverse ed in deroga a quanto normato e prescritto ai commi n. 1 e 2 del presente articolo potranno essere valutate solo se esaurientemente motivate e supportate dal punto di vista tecnico, geologico, idrogeologico ed ambientale, in relazione alla situazione di pericolosità rilevata (connessa all'effettivo assetto del territorio in sito e per un significativo e congruo intorno) nonché in presenza delle necessarie opere di mitigazione/eliminazione del potenziale rischio.*

Art. 15 – Movimenti di terreno

1. Nella relazione tecnica, ovvero negli elaborati progettuali, deve essere riportato il calcolo dei volumi di sterro e riporto, le modalità di loro esecuzione, l'eventuale eccedenza e la loro forma di allontanamento che, di norma, deve essere effettuata da una ditta regolarmente autorizzata tramite trasporto in una discarica od altra area autorizzata.
2. Per sbancamenti e riporti inferiori ad 1.0 metri di altezza, con pendenza delle scarpate non superiore al 100%, di norma, non sono necessarie verifiche di stabilità.
3. I movimenti di terreno previsti al comma 2 possono essere realizzati prevedendo il solo inerbimento con essenze erbacee e/o arbustive autoctone stabilizzanti da concordarsi, per una loro adeguata funzionalità, con il locale Comando Stazione Forestale.

4. Per sbancamenti e riporti compresi tra 1.0 e 3.0 metri di altezza o inferiori a 500 mc di volume, non protetti da muri di contenimento, deve essere presentata un'appropriata analisi di stabilità estesa ad un intorno significativo, in funzione dei suoli, dei litotipi e delle problematiche geologiche, sismiche e geomorfologiche presenti, utilizzando eventualmente parametri geotecnici caratteristici di cui deve essere fornita un'adeguata giustificazione.
5. Per sbancamenti e riporti oltre i 3 metri di altezza e/o per volumi di sterro oltre i 500 mc di volume, il progetto deve essere corredato da un'accurata indagine geognostica con prove in sito e di laboratorio terre nonché geofisica per la caratterizzazione della pericolosità sismica locale, unitamente ad un rilievo geologico di dettaglio e verifiche di stabilità estese ad un intorno significativo o eventualmente all'intero versante in funzione delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati e delle problematiche geologiche e/o strutturali dell'area. Qualora necessario si dovrà altresì fornire precisa indicazione e dimensionamento delle opere idonee a garantire il mantenimento dell'equilibrio del versante e del regime delle acque ed i relativi elaborati progettuali.
6. Per tutti gli sbancamenti e riporti di cui al 2° comma, ricompresi nelle aree sottoposte a tutela di cui all'art. 13, comma n° 1, del presente Regolamento e/o su versanti caratterizzati da pendenze da medie ad elevate, qualora non sia prevista l'adozione di opere di difesa e di consolidamento statico andrà, in ogni caso, presentata un'idonea analisi di stabilità estesa ad un intorno significativo, in funzione dei suoli, dei litotipi e delle problematiche geologiche e sismiche presenti; andrà inoltre realizzata una corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale e di infiltrazione del primo sottosuolo e/o la realizzazione di opere atte ad evitare fenomeni di erosione incanalata o diffusa e denudamenti della copertura vegetale.
7. Per tutti gli sbancamenti e riporti di cui al 4° e 5° comma, ricompresi nelle aree sottoposte a tutela di cui all'art. 13, comma n° 1, del presente Regolamento, si dovranno comunque prevedere l'adozione di necessarie opere di difesa e di consolidamento statico con la realizzazione di fondazioni idonee, la corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale e di infiltrazione del primo sottosuolo e la realizzazione di opere atte ad evitare fenomeni di erosione incanalata o diffusa e denudamenti della copertura vegetale.
8. Le verifiche di stabilità di cui ai commi 4°, 5° e 6° dovranno essere eseguite nelle condizioni statiche di lungo termine, di breve termine in condizioni sismiche e post-sismiche, sia nelle condizioni di stato di fatto che di progetto, valutando la stabilità del versante naturale e di progetto nonché la stabilità globale del sistema opera-terreno, secondo metodologie e parametri previsti nel DM 14/01/2008 e relativa Circ. n. 617/2009. In corrispondenza di aree in dissesto attivo/quiescente, di pendii coesivi a comportamento duttile (rif. All. A3, cap. C, par. 3, Circ. n. 112/2007 "indirizzi per gli studi di microzonazione in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" R.E.R.), di aree di possibile evoluzione dei dissesti o, comunque, con requisiti di sicurezza nei confronti della stabilità calcolati con metodi pseudo-statici, non soddisfacenti o, comunque, uguali o inferiori a quelli previsti da normativa, dovranno essere effettuate anche ulteriori stime e valutazioni tramite metodi degli spostamenti (analisi dinamica semplificata o avanzata).

9. Per tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali che comportano autorizzazione e comunicazione di inizio lavori, per i quali la relazione geologica è dovuta ai sensi delle leggi vigenti, dovranno essere espletate le indagini e verifiche di cui ai precedenti punti n. 5, 6, 7 e 8.
10. Al fine di limitare le superfici ed i volumi di sbancamento e di riporto, la progettazione deve tener conto della morfologia del terreno.
11. In situazioni stratigrafiche con giacitura a franapoggio con immersione inferiore alla pendenza superficiale, ed in particolar modo ove i versanti mostrino pendenze da medie ad elevate e/o siano ricompresi nelle aree sottoposte a tutela di cui all'art. 13, comma n° 1 del presente Regolamento, devono essere limitati gli sterri e, soprattutto, i riporti, adottando criteri progettuali che tendano a modellare gli interventi edilizi ed infrastrutturali secondo la morfologia esistente e/o le condizioni di maggiore stabilità.
12. I muri aventi funzione di sostegno, idoneamente dimensionati ed indispensabili ove previsti, devono essere muniti di adeguato drenaggio, con dispositivi controllabili mediante appositi pozzetti per la captazione e l'allontanamento delle acque di risulta. L'allontanamento delle acque deve essere effettuato con allaccio alla rete pubblica o utilizzando impluvi naturali. In entrambi i casi devono essere indicati i punti di immissione, con la loro specifica indicazione negli elaborati progettuali.
13. Gli allegati progettuali relativi alla realizzazione di opere di sostegno e paratie, qualora previste, oltre ad illustrare uno studio delle spinte dovute al terreno, all'acqua e ai sovraccarichi, qualora presentino dimensioni significative e/o gli assetti idrogeologici risultino particolarmente problematici o critici, dovranno altresì illustrare il comportamento del complesso struttura-terreno e le relative verifiche ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa Circ. n. 617/2009.
14. Qualora il tecnico istruttore del progetto lo reputi necessario, sulla base di eventuali problematiche di tipo geologico o per situazioni critiche per l'assetto idrogeologico, le analisi di stabilità e le varie soluzioni progettuali andranno realizzate sulla base di un opportuno rilievo piano – altimetrico e di sezioni trasversali e longitudinali dell'area d'intervento e di un suo significativo intorno (stato di fatto).
15. Soluzioni progettuali diverse da quelle esplicate nel presente articolo devono essere esaurientemente motivate dal punto di vista tecnico e/o geologico.

Art. 16 – Regimazione e smaltimento delle acque di superficie e profonde

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo TITOLO IV (in analogia alla DGR 1117/2000) ogni progetto da autorizzarsi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, deve esplicitamente presentare uno schema di regimazione e smaltimento delle acque di superficie e/o di profondità.
2. Qualora necessario, o ritenuto tale dal funzionario istruttore della pratica, il progetto unitamente allo schema di cui al 1° comma dovrà essere corredato da un'analisi quantitativa dei vari flussi idraulici, al fine di limitare le modifiche indotte sul regime idraulico naturale e, di conseguenza, ridurre, ovvero escludere, fenomeni erosivi indotti.
3. Tutte le acque di espluvio dei manufatti e di deflusso superficiale su superfici impermeabilizzate, devono essere raccolte con idonee opere idrauliche (canalette, caditoie, tubazioni, ecc.) che ne

garantiscano il rapido e completo deflusso, il cui dimensionamento e posizionamento sia adeguatamente rapportato alle superfici sottese.

4. Ogni genere di tubature idrauliche interrato deve essere realizzato con tutte le opportune cautele e regole dell'arte, in modo da evitare rotture, suscettibili di causare perdite e conseguentemente sensibile scadimento delle caratteristiche meccaniche del terreno.
5. Qualora ritenuto necessario dal tecnico istruttore del progetto, sulla base dell'acclività del versante o di particolari problematiche geologiche e/o idrogeologiche dell'area, andranno previste opportune soluzioni progettuali volte a limitare e controllare la velocità di deflusso delle acque raccolte anche in funzione del modo e del tipo di smaltimento da adottare (pozzetti d'ispezione, di confluenza, di salto, tubazioni corrugate, pozzi di raccolta, ecc.).
6. In situazioni geologiche particolari ovvero in presenza di terreni fortemente argillosi o appartenenti a successioni geolitologiche fortemente alterate e, quindi, assoggettabili – per imbibizione – a fenomeni di collasso gravitativo, devono essere previste tubazioni per lo smaltimento delle acque bianche e nere, realizzate con materiali flessibili, senza soluzione di continuità tra un pozzetto e l'altro e, di norma, poste in opera con andamento blandamente sinuoso, nonché immerso in letto di sabbia, in modo da non subire danni a seguito di eventuali assestamenti del terreno.
7. Al fine di limitare l'incremento delle acque canalizzate a seguito di estese opere di impermeabilizzazione, le acque piovane devono essere convogliate, di norma, in uno o più serbatoi muniti di dispositivo di troppo pieno a svuotamento lento, riversanti in fognatura o impluvio naturale. Questi serbatoi devono avere inoltre la funzione di laminazione e normalizzazione delle acque di deflusso provenienti dalle superfici impermeabilizzate, oltre che acquisire un'eventuale riserva idrica. L'azione di laminazione potrà essere ottenuta anche solo tramite un'apposita progettazione e dimensionamento della rete di regimazione e scarico delle acque.
8. In situazioni stratigrafiche con giacitura a franapoggio con immersione inferiore alla pendenza superficiale, in particolar modo ove i versanti mostrino pendenze da medie ad elevate e/o siano ricompresi nelle aree sottoposte a tutela di cui all'art. 13, comma n° 1 del presente Regolamento, devono essere esclusi interventi di subirrigazione e le acque meteoriche devono essere incanalate e smaltite in funzione delle linee naturali di deflusso, con realizzazione delle opportune opere di salvaguardia di cui ai precedenti commi n° 3, 4, 5, 6, 7, del presente articolo.
9. Interventi di intubamento dei corsi d'acqua sia naturali che artificiali, di norma, non devono essere previsti. L'eventuale esecuzione di tali opere, comunque, deve essere accompagnata da un adeguato studio idraulico del bacino sotteso, con verifica della portata di massima piena secondo le formule classiche, utilizzando dati di piovosità relativi ad almeno un trentennio, nonché dal rilievo di dettaglio della conformazione geologica e geomorfologica della zona, in scala non inferiore a 1:5.000. I tempi di ritorno da adottare per le verifiche da condurre andranno valutati e commisurati in contraddittorio con il tecnico istruttore della pratica, in funzione della tipologia di opera, dell'assetto territoriale-ambientale e delle eventuali criticità ivi insistenti.
10. Soluzioni progettuali diverse da quelle esplicitate nel presente articolo devono essere esaurientemente motivate dal punto di vista tecnico e/o geologico.

Art. 17 – Inerbimento e piantumazione del suolo

1. Nell'ambito della progettazione, nelle aree d'intervento non coperte da manufatti di progetto, dalla viabilità e dai parcheggi, si deve procedere all'inerbimento ed alla messa a dimora di essenze arbustive e/o arboree idonee, sostanzialmente autoctone e/o concordate con il locale Comando Stazione Forestale.
2. Le scarpate, realizzate sia in sterro che in riporto, devono essere inerbite, utilizzando, per altezze e pendenze elevate, idrosemina, georeti, biostuoie od altri dispositivi atti a garantire la rapida copertura vegetale.
3. Le superfici adibite a viabilità carrabile e pedonale, ovvero a parcheggio, devono essere pavimentate in modo da garantire la permeabilità naturale della formazione geologica interessata, al fine di mantenere il regime naturale di infiltrazione.
4. Soluzioni progettuali diverse da quelle esplicate nel presente articolo devono essere esaurientemente motivate dal punto di vista tecnico e/o geologico.

Art. 18 – Viabilità

1. Nella realizzazione di nuova viabilità, o adeguamento di quella esistente, devono essere accuratamente progettate le opere idonee a garantire il deflusso delle acque (fossette laterali, esca-acque trasversali, ecc.), in modo da scongiurare il pericolo che possano determinarsi fenomeni erosivi anche nelle aree circostanti.
2. I tombini devono avere dimensioni idonee a garantire lo smaltimento delle acque, anche in presenza di una consistente portata solida e devono essere muniti, all'imbocco a monte, di un ampio pozzetto di decantazione.
3. Per pendenze da medie ad elevate devono essere previste, soluzioni progettuali idonee a limitare la velocità delle acque ed i fenomeni erosivi conseguenti.
4. Devono essere realizzate idonee canalette taglia-acqua trasversali poste ad intervalli di lunghezza inversamente proporzionale alla pendenza.
5. Interventi di intubamento dei fossi peristradali, di norma, non devono essere previsti. L'eventuale esecuzione di tali opere, comunque, deve essere accompagnata da un adeguato studio idraulico del bacino sotteso, con verifica della portata massima secondo le formule classiche, utilizzando dati di piovosità relativi ad almeno un trentennio. In ogni caso per tali tipologie di intervento andranno sempre osservate le prescrizioni di cui all'art. 16.
6. Per il dimensionamento di tutte le opere di raccolta delle acque superficiali, relativamente agli interventi di cui al 5° comma del presente articolo, andranno utilizzati i medesimi dati pluviometrici ed i medesimi tempi di ritorno di riferimento.
7. Per le sedi stradali di nuova realizzazione deve essere presentato un adeguato progetto con indicazione delle opere di sterro e riporto, tramite sezioni trasversali e longitudinali. Per quanto concerne gli sbancamenti si applica quanto previsto nell'art. 15 del presente Regolamento.

8. Soluzioni progettuali diverse da quelle esplicate nel presente articolo devono essere esaurientemente motivate dal punto di vista tecnico e/o geologico.

Art. 19 – Opere Lineari

1. Nella progettazione di infrastrutture lineari (quali elettrodotti, acquedotti, ecc.) tutti i movimenti di terreno e l'asportazione della vegetazione devono essere strettamente limitati alle reali esigenze operative, in modo da arrecare i danni minori possibili alle aree interessate ed all'equilibrio idrogeologico del versante. La relazione tecnica, inoltre, deve fornire precisa indicazione delle macchine operatrici di cui è previsto l'utilizzo per l'esecuzione dei lavori, del loro ingombro e della fascia di terreno, comunque, interessata dai lavori medesimi. Gli elaborati tecnici devono evidenziare con chiarezza ed in scala adeguata, la larghezza delle tagliate.
2. Può essere assentito il taglio dei soli soggetti arborei costituenti obiettivo impedimento al corretto esercizio dell'opera, solo se sia stata preventivamente valutata l'eventuale possibilità di potatura e la realistica velocità di accrescimento delle specie interessate.
3. Nella fase esecutiva si deve procedere preliminarmente al taglio raso della vegetazione, con sollecito allontanamento del materiale di risulta in una discarica autorizzata ovvero, se tale materiale è rappresentato da assortimenti mercantili, con accatastamento in spazi vuoti ai margini del bosco.
4. L'accesso con mezzi meccanici ai vari tratti di escavazione, nonché il trasporto dei materiali occorrenti, deve avvenire, di norma, attraverso la viabilità esistente. Qualora si renda necessaria l'apertura di piste di servizio a carattere transitorio, queste devono essere previste nel progetto, con tracciato, sezioni e profili studiati in modo da limitare, per quanto possibile, danni di natura idrogeologica ed ambientale ed, in particolare, danni alla vegetazione forestale.
5. Le piste di cui al comma precedente, al termine dei lavori, devono essere ripristinate secondo le indicazioni fornite al successivo comma 6 e, comunque, tenendo conto delle caratteristiche d'uso del suolo prima dell'intervento.
6. Al termine dei lavori deve essere ripristinato lo stato colturale dei luoghi ad eccezione, ove necessari, di una fascia centrale – di larghezza da stabilire di volta in volta – asservita all'impianto posto in opera ed idonea al transito dei mezzi e del personale addetto alla manutenzione dello stesso. Il progetto di ripristino, in ogni caso, deve essere presentato unitamente all'istanza di richiesta di autorizzazione ex art. 7 RDL 3267/1923.
7. La riduzione in pristino di cui al 6° comma del presente articolo dovrà comportare anche la regimazione e smaltimento delle acque superficiali e profonde sull'intera ampiezza della superficie interessata e per un congruo intorno, avendo cura di non modificare l'assetto idrogeologico dell'area.
8. Soluzioni progettuali ed operative diverse da quelle esplicate nel presente articolo devono essere esaurientemente motivate dal punto di vista tecnico e/o geologico.

Art. 20 – Attività estrattive e piani di ripristino ambientale

1. Per l'autorizzazione ai fini dell'apertura e dell'esercizio dell'attività estrattiva, o per le successive istanze di variante, dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'esenzione al vincolo di cui al successivo Art. 21.1 e 21.1.1 e quindi all'allegato C – Elenco 1.
2. L'istanza di ampliamento del piano di coltivazione andrà associata a quella di autorizzazione con l'osservanza di quanto disposto nel successivo comma n. 6.
3. L'istanza di riattivazione delle attività estrattive andrà associata a quella di autorizzazione con l'osservanza di quanto disposto nel successivo comma n. 7.
4. Per gli interventi di ripristino ambientale con prelievo di inerti, deve essere presentato, oltre a quanto previsto, a seconda dei casi, nei relativi Art. 21.1, 21.1.1, un idoneo piano progettuale con rappresentazione grafica, a curve di livello, dello stato iniziale e finale, un numero adeguato di sezioni, un programma di rinaturalizzazione ed i provvedimenti per il ripristino vegetativo dell'area, nonché la tipologia dei materiali da utilizzare per l'intervento.
5. Ai fini dell'autorizzazione all'apertura e/o esercizio di attività estrattive di cui ai precedenti commi n. 1, 2, 3, gli elaborati progettuali allegati alla relativa istanza devono anche contenere:
 - A) Studio idrogeologico di dettaglio comprendente:
 - A.1 schema complessivo della circolazione idrica superficiale e sotterranea;
 - A.2 individuazione di sorgenti e pozzi;
 - A.3 presenza e caratteristiche del flusso idrico sotterraneo;
 - A.4 presenza di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno);
 - A.5 definizione dei rapporti fiume – falda (direzioni del flusso delle acque sotterranee) nel caso di attività estrattive ubicate in prossimità di corsi d'acqua;
 - A.6 utilizzazioni, anche potenziali, delle acque sotterranee;
 - A.7 schema della regimazione e smaltimento delle acque superficiali e/o profonde sia in corso d'opera (con riferimento alle varie fasi, quando previste) che al termine della risistemazione ambientale.
 - B) Studio vegetazionale comprendente:
 - B.1 carta tematica in scala non inferiore a 1:10.000 sull'uso attuale del suolo nella zona di intervento e nel territorio circostante, con evidenziazione delle diverse tipologie di bosco (composizione specifica, struttura e densità, età, forme di governo);
 - B.2 relazione illustrativa dell'uso del suolo con riferimento alla cartografia di cui al punto B.1, in cui siano descritte in dettaglio le caratteristiche dei boschi e delle condizioni stazionali (caratteristiche fisico – chimiche dei terreni, pendenza, esposizione);
 - B.3 valutazione degli effetti previsti sull'assetto vegetazionale preesistente.
 - C) Rilievo plano-altimetrico e Planimetria dello stato di fatto alla scala 1:1.000 (o 1:500 se necessario in funzione del tipo di intervento) con curve di livello equidistanti 1mt e

sovraimposta relativa planimetria catastale con individuazione del perimetro del complesso estrattivo e con indicazione delle varie fasi di escavazione qualora previste.

- D) Planimetria di progetto della situazione finale a scala 1:1.000 (o 1:500 se necessario in funzione del tipo di intervento) con curve di livello equidistanti 1mt e sovraimposta relativa planimetria catastale con individuazione del perimetro del complesso estrattivo e con indicazione delle varie fasi di escavazione qualora previste.
- E) Schema, su planimetria a scala adeguata, della viabilità di cantiere con distinzione delle aree per impianti e servizi, delle aree di coltivazione e delle eventuali superfici interessate da rampe di arroccamento e discariche (sia temporanee che permanenti), con riferimento alle varie fasi di escavazione qualora previste.
- F) Sezioni in numero e posizione adeguata, rappresentative dello stato iniziale e finale dell'area con e indicazione delle varie fasi di escavazione qualora previste.
- G) Carta geologica di dettaglio, a scala non superiore a 1:2000, con sezioni interpretative della situazione geologica dell'area d'intervento, redatte anche con rilevamento diretto; tutti gli elaborati devono evidenziare i limiti del complesso estrattivo e, per le sezioni, l'incidenza del piano di coltivazione.

Devono risultare, in particolare, i sistemi principali di fratturazione e la presenza di faglie; devono essere individuate le sorgenti presenti nell'area di intervento e quelle più prossime, con evidenziazione di eventuali interferenze dovute all'attuazione del piano di coltivazione, nonché le zone nelle quali l'attività estrattiva intercetta e mette a giorno la falda; le sezioni geologiche devono riportare l'assetto geologico-strutturale ed i principali parametri geomeccanici delle famiglie di discontinuità.

- H) Ripristino dei luoghi comprendente:

H.1 relazione generale integrativa in cui siano evidenziati gli obiettivi e gli interventi del progetto di risistemazione ambientale, da attuarsi, di norma, contestualmente alla coltivazione, in rapporto alla stabilità dei siti estrattivi, alla regolazione del regime idrico superficiale e sotterraneo, al recupero delle caratteristiche vegetazionali;

H.2 dettaglio delle opere per la regimazione delle acque superficiali durante la fase di coltivazione ed al termine della risistemazione ambientale;

H.3 dettaglio delle opere di rinverdimento, di rimboschimento o di rimessa a coltura dei siti estrattivi, specificando:

- le fasi ed i tempi di realizzazione;
- la qualità, quantità e distribuzione dei materiali di riporto necessari al ripristino vegetazionale o colturale;
- le tecniche di stabilizzazione e di difesa da fenomeni erosivi dei suddetti materiali di riporto;
- le tecniche di rinverdimento e di rimboschimento, indicando le specie impiegate, le modalità ed i tempi di semina o di messa a dimora, le cure colturali successive atte a garantire l'efficacia degli interventi.

- I) Planimetrie e sezioni relative al progetto di risistemazione ambientale, impostate possibilmente in riferimento a quanto previsto ai precedenti punti D) ed F) ed alle fasi del piano di coltivazione (qualora previste).
 - J) Relazione illustrativa, opportunamente dettagliata, riguardante gli aspetti geologici, geotecnici ed idrogeologici, la situazione di fatto nel suo complesso, il piano di coltivazione e la sua articolazione in fasi (qualora previste), nonché il progetto di sistemazione ambientale (anch'esso articolato in fasi in quanto contestuale all'avanzamento dell'attività estrattiva). In tale relazione, in stretta connessione con gli elaborati grafici prodotti, devono essere illustrate le scelte progettuali operate, facendo specifico riferimento alla soluzione dei problemi idrogeologici ed ambientali evidenziati e, comunque, all'assetto geologico dell'area, così come dovrà essere adeguatamente verificata la stabilità e sicurezza dei fronti di scavo e dei profili di abbandono sia temporanei che permanenti (ai sensi delle norme relative alla stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo contenute nel D.M. 14/01/2008 e relativa circ. n. 617/2009).
 - K) Fotografie idonee ad illustrare le caratteristiche dell'area oggetto di intervento e del territorio limitrofo.
6. Qualora venga richiesto un ampliamento delle attività estrattive, ovvero l'estensione delle attività estrattive in aree esterne a quelle oggetto di un piano di coltivazione già autorizzato, ma in continuità fisica con esse, tale istanza potrà essere associata a quella di variante, di riattivazione o di nuova autorizzazione, e la documentazione da allegare a tale istanza consiste negli elaborati e procedure di cui ai precedenti commi n. 1 e 5, con l'onere di mettere in evidenza riferimenti alle aree interessate dall'ampliamento e le interconnessioni tra l'area in ampliamento e quella già autorizzata.
 7. Qualora si voglia riprendere la coltivazione di aree che sono già state oggetto di precedenti attività estrattive, la documentazione da allegare a tale istanza di riattivazione consiste negli elaborati e procedure di cui ai precedenti commi n. 3 e 5, con ulteriore onere di mettere in evidenza eventuali riferimenti a piani di coltivazione autorizzati in precedenza sulle stesse aree.
 8. Per la richiesta di proroga dell'autorizzazione ai fini dell'apertura e/o dell'esercizio dell'attività estrattiva andrà osservato quanto previsto e secondo le modalità contenute nel successivo art. 21.1.2
 9. Soluzioni progettuali ed operative diverse da quelle esplicate nei commi n. 4 e 5 del presente articolo devono essere esaurientemente motivate dal punto di vista tecnico e/o geologico.

TITOLO IV

FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 21 – Procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico dell'Unione dei Comuni della Valconca in analogia ed ai sensi della D.G.R. n. 1117 dell'11/07/2000

Art. 21.1 – Autorizzazione per nuove opere (Allegato C - Elenco 1)

La domanda di autorizzazione per le opere di cui all'Allegato C - Elenco 1, corredata dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori e dei relativi elaborati tecnici, viene presentata in triplice copia all'Unione dei Comuni della Valconca, dal richiedente.

Il procedimento amministrativo avrà inizio solamente dopo l'assunzione in protocollo da parte dell'Unione dei Comuni. A cura dell'Unione dei Comuni una copia viene trasmessa, per la pubblicazione all'albo pretorio, al Comune nel quale devono essere eseguite le opere.

Il Sindaco, secondo la procedura fissata dal R.D. n. 1126/1926, pubblica per quindici giorni all'albo pretorio la domanda, corredata dalla documentazione tecnica atta ad individuare l'ubicazione dei lavori ed a descrivere le caratteristiche del contesto territoriale in cui gli stessi avranno luogo; trascorso tale termine, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con le opposizioni eventualmente presentate e con le osservazioni di competenza, entro otto giorni trasmette la documentazione all'Unione dei Comuni.

La presentazione di osservazioni o di opposizioni determina la necessità che delle stesse si tenga conto in istruttoria, nonché nel provvedimento finale.

L'Unione dei Comuni, previa istruttoria tecnica, si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, motivando con riferimento alle osservazioni pervenute.

L'autorizzazione, se positiva, può essere anche parziale, ovvero per una quota delle opere proposte; inoltre può dettare prescrizioni particolari.

La decorrenza dei sessanta giorni può essere sospesa solo una volta, dall'Unione dei Comuni, per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Il termine rimane sospeso fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. La presentazione di chiarimenti o di documentazione integrativa dovrà avvenire di norma entro 90 giorni dalla comunicazione, termine oltre il quale l'Unione dei Comuni potrà archiviare la pratica.

L'autorizzazione è valida per un periodo, di norma, pari a 36 mesi.

Una copia corredata di progetto, infine, viene trasmessa al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per l'esercizio dei controlli.

Il richiedente deve conservare l'autorizzazione presso la sede dei lavori ed esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

Art. 21.1.1 – Variante in corso d’opera

Il titolare di autorizzazione potrà chiedere la variante in corso d’opera, presentando, nel corso di validità della stessa, all’Unione dei Comuni, apposita richiesta motivata in triplice copia, allegando copia fotostatica della precedente autorizzazione e tutta la documentazione prevista per la domanda di autorizzazione relativa alla corrispondente tipologia di opera e necessaria a valutarne la variante, con riferimento anche alle soluzioni progettuali precedentemente autorizzate.

Per le varianti a piani di coltivazione in aree ad attività estrattiva, oltre alla documentazione di cui sopra, andranno inoltre illustrati i risultati raggiunti dalla risistemazione ambientale realizzata.

Art. 21.1.2 – Proroga di validità dell’autorizzazione

Il titolare di autorizzazione potrà chiedere, all’Unione dei Comuni della Valconca, una proroga di validità della stessa presentando, prima della scadenza, apposita richiesta motivata con allegata copia fotostatica dell’atto di esenzione.

L’Unione dei Comuni potrà eventualmente richiedere, sulla base dei lavori da realizzare e dell’impatto che essi hanno sull’assetto del territorio, la conferma, tramite dichiarazione da parte del tecnico incaricato alla relazione geologica, dell’immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico. Qualora l’autorizzazione decada in corso d’opera per decorrenza dei termini, ogni attività relativa agli interventi autorizzati in precedenza dovrà essere sospesa.

La proroga potrà essere concessa fino ad un massimo di 12 mesi.

La proroga non è concedibile ad autorizzazione scaduta.

Art. 21.1.3 – Rinnovo di validità dell’autorizzazione

Le autorizzazioni, i cui termini di validità sono scaduti, potranno essere rinnovate dietro apposita richiesta, redatta in triplice copia con firma in originale e presentata all’Unione dei Comuni, con allegata copia fotostatica dell’autorizzazione a cui si fa riferimento.

La richiesta dovrà aver allegata un’idonea relazione attestante:

1. l’immutato stato dei luoghi dal punto di vista ambientale, geomorfologico ed idrogeologico;
2. la conformità dell’intervento con le previsioni e norme urbanistiche vigenti e con quanto precedentemente autorizzato.

Il rinnovo viene concesso per un termine massimo di ulteriori 36 mesi, in assenza di modifiche al regime normativo di riferimento, intervenute durante e/o alla scadenza dell’autorizzazione di riferimento (e/o di successive proroghe).

Art. 21.2 – Autorizzazione in Sanatoria

La legislazione prevede esplicitamente la possibilità di sanare opere abusive nei confronti della normativa del vincolo idrogeologico solo in presenza di contemporaneo abuso anche nei confronti della normativa edilizio - urbanistica (artt. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e art. 43 della legge 23 dicembre 1996 n. 662). Pur in mancanza, nella legislazione di settore del vincolo idrogeologico, della previsione esplicita dell'istituto generalizzato della sanatoria, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 47/1985 e dalla legge n. 662/1996 è ammissibile che il privato interessato possa richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi. Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste.

La richiesta dell'autorizzazione in sanatoria viene assoggettata ad istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione ex ante. Anch'essa può concludersi in termini negativi, totalmente o parzialmente, qualora le opere eseguite siano valutate non compatibili con la tutela dell'assetto idrogeologico e/o in presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi, l'Unione dei Comuni, quale Ente competente, potrà procedere ai sensi dell'Art. 21.3 del presente Regolamento.

La domanda, con i relativi elaborati tecnici, viene indirizzata all'Unione dei Comuni con le procedure amministrative previste per le domande di autorizzazione, corredata di documentazione tecnica nella forma prevista per le domande ex ante. Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per l'omessa pubblicazione all'albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque abbia interesse, all'esecuzione di un intervento ancora da realizzare.

Vengono allegata alla domanda, se esistenti, copia del verbale di accertamento redatto dal competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, della sanzione amministrativa irrogata dall'Ente delegato e copia del bollettino di avvenuto pagamento. La decorrenza dei sessanta giorni può essere sospesa solo una volta, dall'Unione dei Comuni, per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Il termine rimane sospeso fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. La presentazione di chiarimenti o di documentazione integrativa dovrà avvenire di norma entro 90 giorni dalla comunicazione; decorso inutilmente tale termine o anche a seguito di presentazione parziale o insufficiente della documentazione richiesta, l'Unione dei Comuni, non essendo nelle condizioni di poter valutare adeguatamente l'intervento sotto il profilo tecnico, dell'assetto geologico ed idrogeologico locale, riterrà l'intervento peggiorativo degli equilibri idrogeologici locali e sostanzialmente lesivo dell'assetto del territorio e potrà, quindi, procedere ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento. L'autorizzazione potrà, inoltre, dettare prescrizioni particolari e vincolanti relative all'esecuzione e collaudo, entro un congruo periodo di tempo, di ulteriori lavori od opere ritenuti necessari per la prevenzione del danno all'assetto del territorio e/o a tale scopo previsti nel progetto autorizzato. Decorso inutilmente tale periodo, sussistendo anche il solo mero rischio di danno all'assetto del territorio, l'Ente procederà ai sensi dell'Art. 21.3 del presente Regolamento dandone apposita comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale ed agli altri enti competenti ai fini di eventuali controlli e verifiche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21.2.1 – Sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 come modificato dall'Art. 43 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662

In questo caso l'Ente competente non rilascia un'autorizzazione, ma rende il parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/1985, come modificato dall'art 43 della L. n. 662/1996, necessario ai fini della concessione del condono edilizio da parte del Comune.

La domanda di parere, con i relativi elaborati tecnici, viene presentata all'Unione dei Comuni, quale Ente competente, corredata di documentazione tecnica nella forma prevista per le domande ex ante.

Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per l'omessa pubblicazione all'albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque abbia interesse, all'esecuzione di un intervento ancora da realizzare.

Vengono allegati alla domanda, se esistenti, copia del verbale di accertamento redatto dal competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, della sanzione amministrativa irrogata dall'Ente delegato e copia del bollettino di avvenuto pagamento.

Anche in questo caso, in presenza di danni potenziali o accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi, l'Unione dei Comuni, quale Ente competente, potrà procedere ai sensi dell'Art. 21.3 del presente Regolamento.

Art. 21.2.2 – Richiesta di documentazione finalizzata ad ottenere, in caso di violazione alle norme vigenti in materia di vincolo idrogeologico e, se concedibile, Autorizzazione in Sanatoria o comunicazione in Sanatoria.

In caso di violazione alle norme vigenti in materia di vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923, l'Unione dei Comuni procederà con la richiesta di apposita domanda formulata dal contravventore corredata dalla documentazione finalizzata ad ottenere, se concedibile, la sanatoria ai sensi degli art. 21.2 e 21.4.1 del presente Regolamento. Analoga richiesta documentale potrà essere avanzata anche per opere di cui all'Allegato C - Elenco 2 realizzate senza la preventiva comunicazione di inizio attività, al fine di poterne valutare la compatibilità con la tutela dell'assetto idrogeologico. Stante il carattere preventivo di tutela del Vincolo Idrogeologico, la mancata o insufficiente presentazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle istanze di cui sopra e, quindi, di idonei ed adeguati elementi di giudizio (basati su indagini, valutazioni ed analisi in conformità alle normative vigenti di settore), comporterà un'impossibilità di accertamento del danno configurando, conseguentemente, una situazione di sostanziale impatto negativo sull'assetto idrogeologico locale e sull'assetto del territorio, con rischio di danno o di perdita di stabilità.

In caso di mancata emissione di autorizzazione in sanatoria di cui sopra o di parere negativo circa l'esecuzione dei lavori non preliminarmente comunicati, qualora siano accertati i danni al territorio di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923 o si ravvisi anche il solo mero rischio di danno o di perdita di stabilità, si provvederà ai sensi dell'Art. 21.3 del presente Regolamento.

Art. 21.3 – Imposizione di rimessa in pristino

Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di comunicazione di inizio attività che di richiesta di autorizzazione, sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni emanate, provochino danni accertati all'assetto del territorio o per le quali si possa ravvisare anche il solo mero rischio di danno o di perdita di stabilità, sarà facoltà dell'Unione dei Comuni, quale Ente competente, procedere ai sensi dell'Art. 9 commi n. 3, 4, del presente Regolamento o, in alternativa, imporre la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 3267/1923. La rimessa in pristino, ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 3267/1923, verrà imposta all'inadempiente tramite apposita Ordinanza e dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni, trascorsi i quali l'Unione dei Comuni potrà effettuare, con propri mezzi e senza ulteriore avviso o atto, le opere ritenute necessarie provvedendo contestualmente all'escussione della fideiussione (qualora in possesso) o con successiva riscossione dall'inadempiente delle spese sostenute. Quest'ultima potrà essere effettuata anche a mezzo di iscrizione nel ruolo, secondo le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni o imposte dirette ex art. 25 R.D.L. n. 3267/1923. Gli appositi impegni di spesa per l'esecutività delle ordinanze di cui sopra, con mezzi dell'Ente, verranno adottati all'uopo con partite di giro. Resta inteso che il provvedimento può essere emanato sia nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923 sia qualora si possa ravvisare anche il solo mero rischio di danno o di perdita di stabilità.

Art. 21.4 – Comunicazione di inizio attività (Allegato C - Elenco 2)

La comunicazione di inizio attività per le opere di cui all'Allegato C - Elenco 2, corredata dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori, dei relativi allegati ed elaborati progettuali, deve essere prodotta in triplice originale, all'Unione dei Comuni, indicando la data di inizio dei lavori, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori stessi. Copia della comunicazione va trasmessa, per conoscenza, anche al Comune interessato dai lavori. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'Unione dei Comuni può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero vietarne la realizzazione anche subordinando la realizzazione degli stessi alla presentazione di domanda di autorizzazione (qualora si ritenga che l'intervento rientri tra quelli di cui all'elenco 1), al fine di evitare danni all'assetto del territorio. L'Unione dei Comuni sceglie caso per caso le verifiche istruttorie da effettuare e può richiedere tutte le integrazioni che ritenga necessarie al fine di una corretta valutazione dell'intervento. Il termine rimane sospeso fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. La presentazione di chiarimenti o di documentazione integrativa dovrà avvenire di norma entro 90 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale l'Unione dei Comuni potrà archiviare la pratica. Qualora l'Unione dei Comuni non si esprima nei termini dati, i lavori possono senz'altro essere iniziati. Copia della comunicazione corredata di progetto vistato e delle eventuali prescrizioni o provvedimenti dell'Unione della Valconca va trasmessa al Comune e al Comando Stazione del Corpo Forestale di competenza ai fini di eventuali controlli.

Art. 21.4.1 – Comunicazione in Sanatoria

In mancanza, nella legislazione di settore del vincolo idrogeologico, della previsione esplicita della sanatoria per opere e movimenti di terreno di cui all'Allegato C - Elenco 2 realizzati senza la preventiva comunicazione di inizio attività, nel fine di una tutela dell'assetto territoriale ed in analogia con quanto previsto dalla legge n. 47/1985 e s.m.i. ed all'art. 16 della L.R. 23/2004, nonché al precedente art. 21.2, l'Unione dei Comuni, previa diffida dal proseguire nei lavori formalizzata al contravventore, ammette che il privato interessato possa formulare "ora per allora", per le opere già realizzate, apposita istanza di comunicazione. Tale possibilità viene contemplata fra le procedure amministrative di questa Unione dei Comuni al fine di valutarne la compatibilità degli interventi già realizzati con la tutela dell'assetto idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi. Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente all'uopo previste.

L'istanza di comunicazione in sanatoria, da inoltrare all'Unione dei Comuni entro 60 gg dal ricevimento della nota di diffida, e le relative modalità procedurali sono le stesse previste al precedente art. 21.4 per le opere di cui all'Allegato C - Elenco 2, provvedendo, nei termini stabiliti dalla norma, all'istruttoria della pratica in oggetto ed alla formulazione di apposito parere. Qualora entro 60 gg dalla data di ricevimento della nota di diffida non venga avviato presso l'Unione dei Comuni alcun procedimento in merito corredato della necessaria documentazione, non essendo nelle condizioni di poter valutare l'intervento sotto il profilo tecnico, dell'assetto geologico ed idrogeologico locale, esso sarà ritenuto peggiorativo degli equilibri idrogeologici locali e sostanzialmente lesivo dell'assetto del territorio e, quindi, si procederà ai sensi dell'Art. 21.3 del presente Regolamento. L'Unione dei Comuni potrà prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero vietarne la realizzazione o subordinare l'intervento alla realizzazione di necessari e/o ulteriori lavori al fine di evitare danni all'assetto del territorio, da eseguirsi e collaudare entro un congruo periodo di tempo, dandone apposita comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale ed agli altri enti competenti ai fini di eventuali controlli e verifiche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; decorso inutilmente tale periodo, sussistendo anche il solo mero rischio di danno all'assetto del territorio, l'Ente procederà ai sensi dell'Art. 21.3 del presente Regolamento.

Art. 21.5 – Opere non soggette ad autorizzazione o comunicazione (Allegato C-Elenco 3)

Le opere di più che modesta entità individuate nell'Allegato C - Elenco 3, che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923, possono essere eseguite senza preventiva richiesta di autorizzazione e senza comunicazione di inizio attività. Le opere eseguite dall'Unione dei Comuni non sono assoggettate a procedura autorizzativa né a comunicazione. In questi casi è necessario, tuttavia, che siano poste in atto procedure di verifica interna volte a dare certezza che l'opera non provoca ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque e danni ai terreni circostanti.

Art. 21.5.1 – Lavori pubblici di “Pronto intervento”

Le opere di "pronto intervento", si configurano come interventi di carattere urgente ed inderogabile, ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 "Regolamento dei lavori pubblici" ed hanno l'obiettivo di porre rimedio immediato a danni di natura eccezionale causati ad opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità, col fine di garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità. Queste opere, inoltre, se proposte e realizzate dai Servizi provinciali Difesa del Suolo nell'ambito dei propri compiti in materia di difesa del suolo rivestono anche l'obiettivo di conseguire il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico. Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico, ferma restando l'opportunità di darne informazione agli Enti delegati in materia, da parte degli Enti attuatori.

Art. 21.5.2 – Interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

I terreni laterali ai fiumi ed ai torrenti sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico in base all'art. 18 del R.D. 16 maggio 1926 n.1126. Per essi valgono le disposizioni degli artt. 168 e 169 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato F, divenuti artt. 96 e 97 del Testo unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523. In base a tali disposizioni risulta, facendo le debite trasposizioni istituzionali al presente, che ogni opera, piantagione o movimento di terra da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d'acqua di competenza regionale è soggetto esclusivamente all'autorizzazione preventiva ed agli accertamenti dell'Amministrazione regionale, attraverso i propri Servizi provinciali Difesa del Suolo.

Art. 21.5.3 – Opere di difesa idraulica ed idrogeologica. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico – forestale

Le opere di tale natura promosse dai Servizi Provinciali difesa del Suolo della Regione e dalle Province sul territorio di competenza dell'Unione dei Comuni, costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo di tutela territoriale che è alla radice del vincolo idrogeologico. Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico, ferma restando l'opportunità di darne informazione all'Unione dei Comuni quale Ente delegato in materia.

TITOLO V

GARANZIE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 22 – Garanzie

1. Nei casi di cui all'Art. 8 comma 3, o in casi di particolare impatto sul territorio e sull'ambiente e/o per ampiezza dell'intervento o particolare ubicazione del sito, a tutela dell'assetto del territorio ed a garanzia della puntuale realizzazione delle opere secondo il progetto presentato ed autorizzato; il richiedente è tenuto a prestare fidejussione bancaria o assicurativa di importo ragionevolmente adeguato all'importanza delle opere, o alla rimessa in pristino o in sicurezza dei luoghi medesimi. Tale fidejussione sarà con scadenza a rinnovo automatico e, comunque, valida sino al rilascio di attestato di svincolo della fideiussione medesima rilasciato dall'Unione dei Comuni previa verifica della puntuale e regolare esecuzione delle opere. A tal fine il richiedente è tenuto a sottoscrivere apposito Atto Unilaterale d'Obbligo d'impegno di cui all'Allegato A.
2. Quando, nei casi al 1° comma del presente articolo, il Tecnico Istruttore, in contraddittorio con la proprietà o suo Tecnico incaricato, autorizzi o preveda la realizzazione di opere o monitoraggi che si prolunghino oltre al normale periodo di validità dell'atto autorizzativo comunale, sarà sua facoltà richiedere oltre a quanto specificato al punto 1 del presente articolo, copia di atto di sottomissione (di cui all'allegato A) a garanzia degli obblighi assunti o da assumersi.

Art. 23 – Compiti di controllo

1. Il controllo del rispetto delle Norme, Direttive e Prescrizioni contenute nel presente Regolamento è affidato, a seconda dei casi, agli organi per legge competenti.

Art. 24 – Sanzioni e provvedimenti

1. Per quanto concerne le sanzioni relative alle Norme, Direttive e Prescrizioni di cui agli art. 4, 5, 6, 7, 8, si procederà in base a quanto disposto nei medesimi articoli e, per tutto quanto non espressamente previsto, in base a quanto stabilito dalla legislazione vigente di settore.
2. Il mancato rispetto delle indicazioni, nell'ambito progettuale, delle Norme, Direttive e Prescrizioni di cui agli art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 può determinare la reiezione dell'istanza autorizzativa o della comunicazione, ovvero il diniego dell'autorizzazione, con conseguente necessità di presentazione di un nuovo progetto, redatto in conformità alle stesse.
3. Per l'attivazione delle procedure di Ripristino dello Stato dei Luoghi si procederà in base a quanto stabilito nell'art. 8 comma n. 3 e 4 del presente Regolamento ed in base a quanto altro stabilito dalla legislazione vigente di settore.
4. I fenomeni di dissesto connessi ad eventi dichiarati Calamità Naturale in base alla Legislazione vigente non sono sanzionabili ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – Scadenze

1. Le Norme, Direttive e sanzioni, relative all'artt.4, 5, 6, 7, 8, qualora non già applicate ai sensi della normativa vigente di settore, troveranno applicazione dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le Norme, Direttive e Prescrizioni relative agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 troveranno applicazione dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 26 – Norma Transitoria

Dopo l'adozione e prima della sua definitiva approvazione, si applica il regime di salvaguardia.

Art. 27 – Norme Finali

Il Regolamento adottato o parte dello stesso non è abrogabile che per dichiarazione resa nei modi di legge espressa dall'organo che l'aveva adottata, salvo il caso di contrasto con disposizioni di legge intervenute successivamente alla sua adozione o modificazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui alla *DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E LE NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO, AI SENSI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 148, 149, 150 e 151 DELLA L.R. 21 APRILE 1999 N.3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE"* approvata con delibera di Giunta regionale n.1117 dell'11 luglio 2000.

*Allegato sub. "A" al Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico
e disposizioni in materia di difesa del suolo*

ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE PER LA REALIZZAZIONE, MANTENIMENTO E
MANUTENZIONE DI INTERVENTI DI MONITORAGGIO, CONSOLIDAMENTO E
REGIMAZIONE IDRAULICA IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO

L'anno _____ (_____) addi _____ del mese di _____ nella
Proprietà sita in Comune di _____ Via _____ n. _____.
Il sottoscritto _____ (cod. fisc. _____), nato a
_____ il _____ e _____ residente in _____ Comune
di _____ Via _____ n. _____, nella sua qualità di proprietario dei
terreni siti in Comune di _____, censiti catastalmente come segue al N.C.T.:
FOGLIO N. _____ Part.: _____
FOGLIO N. _____ Part.: _____
FOGLIO N. _____ Part.: _____

CONSTATATA

la necessità di realizzare, nei predetti terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, lavori di monitoraggio, consolidamento e regimazione idraulica volti ad evitare e/o sanare i danni di cui all'Art.1 del R.D.L. 3267 del 1923,

SI IMPEGNA





1. ad eseguire lavori ed opere di monitoraggio, regimazione idraulica e consolidamento, in base agli studi ed al progetto redatti da _____ ed autorizzati con Atto n. _____ del _____ dell'Unione dei Comuni della Valconca, entro e non oltre il _____;
2. a non recare danni alle opere ed ai lavori eseguiti e, comunque, a non ostacolarne nel tempo il funzionamento e la buona riuscita;
3. ad informare, in caso di permuta o vendita, il nuovo proprietario del vincolo cui sono assoggettati i lavori di consolidamento e le opere di regimazione realizzate nei terreni oggetto della transazione;
4. a stipulare apposita fideiussione bancaria e /o assicurativa "di prima chiamata" in favore dell'Unione dei Comuni della Valconca, commisurata in Euro _____ e valida fino al _____, a garanzia dell'assetto del territorio, della qualità, funzionalità e durata degli interventi realizzati, da utilizzarsi qualora la Proprietà risulti inadempiente agli impegni assunti e/o qualora insorti i danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267 del 1923 la Proprietà non ponga in essere tutte le misure e le precauzioni atte a sanarli.
5. ad impegnarsi a produrre detta fideiussione di cui al punto 4 al momento del ritiro dell'atto autorizzativo di cui al punto 1.





_____ li, _____

FIRMA

*Allegato sub. "B" al Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico
e disposizioni in materia di difesa del suolo*

PALIFICATA IN LEGNAME DI CASTAGNO A 2 PARETI





Descrizione dell'opera

manufatto a gravità formato da una struttura cellulare in pali di legno abbinato alla posa di piante. Il deterioramento (marcescenza) del legname, in alcuni decenni, presuppone che i parametri di stabilità del manufatto vengano riferiti ad un paramento esterno assimilabile ad una pondice ben vegetata e ad un terreno con buone caratteristiche di attrito.

In presenza di adeguata manutenzione (taglio periodico delle piante al fine di impedire l'appesantimento delle ceppaie) si possono raggiungere accettabili stabilità per pendenze del paramento esterno dell'ordine di 60°.

Campi di applicazione

consolidamento ai piedi di frana, ricostruzione di pendio e porzione di versante, formazione terrapieni consolidati e vegetati per rilevati stradali ed in corrispondenza di attraversamenti tombati, consolidamento scarpate stradali a valle ed a monte del piano viabile.

Limiti di fattibilità

la formazione di palificate vive, in particolare del tipo a due pareti, presuppone la possibilità di realizzare manufatti di considerevole spessore (almeno 1,5 m). In alcuni casi, in presenza di limiti di spazio, risulta difficoltoso realizzare l'opera senza incidere negativamente sulla parte del pendio già consolidata.

Materiali impiegati

- tondame di specie a legno curabile (robinia, castagno ...) di diametro almeno 20 cm
- pioli, tondini in metallo ad aderenza migliorata \varnothing 10-14 mm
- talee e piantine di latifoglie
- stucce e geotesti in materiale biodegradabile (paglia-legno, juta, fibra di cocco)

Grado di reperibilità

per tutti i materiali una buona reperibilità.

Per quanto riguarda il legname si puntualizza come in particolari condizioni, ovvero operando all'interno o in prossimità di zone a bosco, possa risultare economico l'utilizzo di legno proveniente da tagli di utilizzazione e miglioramento culturale, potendo utilizzare per la costruzione delle palificate legname dalle caratteristiche tecnologiche (cipollatura, legno di torsione...) non altrimenti utilizzabile come legname da opera.

Il materiale vegetale da utilizzarsi è facilmente reperibile presso i vivai pubblici e privati; fanno eccezione alcune specie arbustive.

Modalità di esecuzione

a) montaggio della struttura in legname.

Si realizza il piano di posa con l'avvertenza di operare a campione nei casi in cui la palificata incida parzialmente su fronti terrosi consolidati.





Il piano va realizzato con una contropendenza verso monte stabilita in sede di calcolo di stabilità (5-15°). Il tipo di manufatto si presta alla posa anche su piani non complanari nel senso dello sviluppo in lunghezza.

Si procede alla posa della prima fila di legname in senso parallelo alla pendice (corrente), curando il posizionamento in bolla, durante la posa del tondame si realizzano i collegamenti tra un legno ed il successivo realizzando gli incastri ed i fissaggi con il tondino in ferro.



Il montaggio prosegue con la posa del successivo ordine di tondame da posizionarsi in senso ortogonale alla prima fila ed alla pendice (trasverso); questi legni avranno lunghezza variabile desunta dai calcoli progettuali e variabile da 1,5 a 3,00 m. Si procede quindi al fissaggio dei legni con la fila sottostante sempre tramite tondino in ferro.

Per quanto riguarda la realizzazione del fissaggio con il tondino si può rilevare come vada curata la completa perforazione dei due tronchi da fissare e si debba quindi disporre di punte di legno di adeguata lunghezza (doppia del diametro dei tronchi), almeno 40 cm; la foratura parziale può originare lacerazioni e rotture del legno al momento dell'inserimento forzato del tondino con colpi di mezza.

PALIZZATA E VIMINATA IN LEGNAME



CANALETTA IN LEGNAME E PIETRAMME



VIMINATA

Descrizione dell'opera

si tratta di una sistemazione stabilizzante lineare su pendio che può avere disposizione a file orizzontali oppure incrociate; nel secondo caso l'incrocio può avvenire in diagonale, a formare una costruzione di rombi, oppure ad angolo retto, a formare quadrati. Essa è composta da un intreccio di verghe aventi capacità vegetative fissato al terreno mediante picchetti di legno o toncini di ferro o successivamente interrato.

Campi di applicazione

intervento adatto al rapido consolidamento ed al rivestimento superficiale del terreno superficiale, nel caso di modesti franamenti ed erosioni. Le viminata diagonali o quadrate sono più efficaci al fine della ritenuta di terreno di copertura, in conseguenza della formazione di camere di contenimento.

L'intervento è adatto anche per scarpate spondali.

Limiti di fattibilità

a causa dei costi elevati rispetto ad altri interventi di stabilizzazione, del limitato numero di specie adatte e del rischio di non radicazione qualora le viminata non vengano sufficientemente interrate, questo intervento viene affattuato ormai quasi esclusivamente quando sia necessario ottenere un effetto immediato di trattenuta del terreno.

Materiali impiegati

materiale vivo: rami lunghi cresciuti dritti, poco ramificati, elastici, di almeno 120 cm di lunghezza (verghe), aventi capacità vegetativa, facilmente intrecciabili;
materiale morto: picchetti in legno o toncini di ferro di lunghezza di cm 100 circa, analogo materiale ma di lunghezza inferiore a cm 100.

Grado di reperibilità

sono adatte a questo tipo di intervento solo verghe lunghe che si possono intrecciare facilmente; non tutte le specie ad alta capacità vegetativa possono offrire tale con queste caratteristiche.

Modalità di esecuzione

si innalgano nel terreno paletti di legno appuntiti (picchetti) del diametro compreso tra 3 e 10 cm e lunghi cm 100 circa (oppure toncini di acciaio della medesima lunghezza) a distanza l'uno dall'altro di cm 100 circa; essi devono essere conficcati nel terreno per circa 2/3 della loro lunghezza. Tra di essi si innalgano altri paletti più corti a distanza di cm 30 circa l'uno dall'altro (meglio talee vive). Ai paletti si intrecciano le verghe, l'una sopra l'altra, in numero conveniente (a formare un intreccio di altezza pari a circa cm 30); esse devono essere spinte all'interno del terreno affinché possano radicare.

Periodo di intervento

durante il riposo vegetativo (da tardo autunno a fine inverno).

Note

attecchiscono bene solo le viminata interrate completamente. Le verghe che giacciono in superficie non radicano o radicano male, ad eccezione di quando sono utilizzate nelle sistemazioni spondali. Inoltre, le verghe disposte in superficie sono soggette a notevoli disseccamenti. Soprattutto nel caso di sistemazioni con viminata a disposizione lineare orizzontale può essere necessario integrare questo intervento con tecniche di copertura superficiale del terreno.

PALIZZATA SEMPLICE

Descrizione dell'opera

intervento per la stabilizzazione di scarpate consistente nella realizzazione di strutture in legname trasversali alla linea di massima pendenza, composto da picchetti infissi nel terreno, posa in opera di pali a monte dai picchetti e posa a dimora di materiale vegetale vivo nel gradone ottenuto.

Campi di applicazione dell'opera

scarpate in scavo, consolidamento di solchi di erosione, stabilizzazione superficiale di rilevati e/o accumuli di materiale sciolto.

Limiti di fattibilità

intervento caratterizzato da ampia valenza applicativa, limitatamente alla stabilizzazione superficiale dei versanti, sia in scavo che in rilevato. La funzionalità dell'opera è strettamente connessa alla sua corretta esecuzione.

Materiali impiegati

picchetti: in legname di castagno o di resinose impregnato a pressione, d=12-15 cm, l=80-120 cm. Su substrati in roccia affiorante utilizzare pilati in fondino d'acciaio ad aderenza migliorata, d=14-16 mm, l=80-120 cm.
pali trasversali: tondate e/o mezzi tronchi di castagno o resinose impregnate a pressione, preferibilmente scortecciato, d=10-20 cm, l=200-300 cm.
materiale vivo: talee, piantine a radice nuda e/o in fitocella
ferramenta: filo di ferro zincato, chiodi.

Grado di reperibilità dei materiali

buono, per tutti i materiali impiegati.

Modalità di esecuzione

si procede all'infissione dei picchetti nel terreno, posti a distanza reciproca di 150-200 cm, curando che siano infissi nel terreno per almeno 2/3 della lunghezza, con asse verticale o leggermente in contropendenza a monte. Si crea la sede per il tondate trasversale che, in funzione delle dimensioni e dell'altezza fuori terra, sarà in unico ordine o in più ordini sovrapposti; il tondate sarà collegato ai picchetti con filo di ferro e/o infissione di chiodi. A monte della struttura si ricoverà un piccolo gradone (50-60 cm di profondità, per tutta la lunghezza della struttura), dove verranno poste a dimora le talee e/o le piantine, provvedendo al successivo ed accurato rinterro.

Periodo di intervento

novembre-marzo per interventi sulla fascia litorea e nell'immediato entroterra, estensione in aprile per interventi nell'entroterra ed alle quote maggiori. L'impiego di fitocelle consente, in relazione all'andamento stagionale, l'estensione del lavoro a maggio. In alternativa, si può realizzare la struttura in altri periodi dell'anno, provvedendo alla posa a dimora del materiale vivo nei periodi indicati.

Note

le palizzate vanno realizzate in strutture di 3-4 m di lunghezza, disposte su filo altorivello e/o irregolari sul versante. Deve essere rispettato assolutamente il rapporto 2/3-1/3 tra parte infissa ed area della struttura, al fine di evitare l'eventuale ribaltamento. Il tondate trasversale deve essere fondato nel terreno, ad evitare lo scalzamento per ruscellamento.

CANALETTA IN PIETRAMME

MATERIALI:

- 1 - paleria di larice o di castagno: lunghezza > 2 m
diametro = 10-20 cm
- 2 - paleria di larice o di castagno: lunghezza = 1,5 m
diametro = 15 cm
- 3 - pietrame
- 4 - graffe metalliche o chiodi

MODALITÀ DI ESECUZIONE:

- 1 - Preparazione del fosso: la canaletta in legname e pietrame è di forma trapezia, alta 80 cm, con una base minore di 70 cm ed una base maggiore di 170 cm.
- 2 - Realizzazione del fondo della canaletta con la posa in opera del pietrame.
- 3 - Costruzione delle pareti oblique con tondate di larice o di castagno (diametro: 10-20 cm) disposto in senso longitudinale. Ogni 2 m il tondate andrà ancorato, tramite chioderia, a dei pali di larice o di castagno (diametro: 15 cm) infissi nel terreno secondo la pendenza del lato obliquo della canaletta stessa. Ogni 5-7 m, inoltre, andrà inserita nella parte sommitale della canaletta una traversa in tondate, per l'irrigidimento della struttura.

Note:

- 1 - Le sponde delle canalette possono essere realizzate, in sostituzione del legname morto, con talee (diametro: 3-15 cm) fissate ogni metro con picchetti, anch'essi dotati di capacità vegetativa.
- 2 - Qualora la pendenza delle canalette, per motivi tecnici, risultasse troppo elevata, al fine di ridurre la velocità dell'acqua è consigliato realizzare un fondo scabroso, ad esempio con pietrame di forma spigolosa collocato in modo che sia il più possibile sporgente dal fondo.
- 3 - Dal punto di vista economico questa tipologia risulta essere competitiva rispetto a quelle tradizionali.
- 4 - Le canalette possono anche essere realizzate attraverso il semplice inerbimento dei fossi (ad esempio: con coltre protettiva di paglia). In presenza di fossi che manifestano fenomeni erosivi è consigliato anche l'uso di una rete metallica o sintetica. I costi di questa tipologia di intervento sono molto convenienti se rapportati a quelli delle tradizionali opere rigide. Dal punto di vista estetico, inoltre, l'impiego di tale metodologia consente di ottenere buoni risultati, in quanto l'inserimento paesaggistico è molto soddisfacente. Qualora nei fossi si verifici una portata idrica permanente nel tempo, l'adozione di questa tecnica di realizzazione delle canalette non è ovviamente praticabile. L'inerbimento dei fossi si rende particolarmente utile, invece, sulle piste da sci, nelle infrastrutture viarie o nei versanti in erosione.

Immagine e testi tratti da manuali di ingegneria naturalistica regionali ed Autorità di Bacino del Fiume Po





Fig. 36 – Rivestimento tramite materassi prefabbricati. A sinistra un materasso di tipo Reno; a destra un materasso posizionato su di una scarpata: 1- rete metallica; 2- terreno di riempimento; 3- chiodatura; 4- stuoia; 5- talea di salice -

*Allegato sub. "C" al Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico
e disposizioni in materia di difesa del suolo*

<p style="text-align: center;">ELENCO 1</p> <p style="text-align: center;">OPERE DA ASSOGGETTARE AD AUTORIZZAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">Elenco della documentazione e degli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione</p>
<p>Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/1923, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria *; 2) Opere comprese in Piani particolareggiati * (1); 3) Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 2 e 3; 4) Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 5) Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino; 6) Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,2 m), comprese le relative infrastrutture e servitù; 7) Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee; 8) Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù; 9) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc; 10) Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **; 11) Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **; 12) Opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 m; 13) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3); 	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione originale del versamento degli oneri istruttori; - Relazione geologica e geotecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare Cons. Sup. LL.PP. N° 617/2009, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità; - Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità; - Relazione sintetica riguardante il terreno da movimentare, con l'indicazione dei volumi e la collocazione finale degli stessi; - Documentazione fotografica dello stato di fatto; - Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale;

<p>14) Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 m;</p> <p>15) Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** ****;</p> <p>16) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ****;</p> <p>17) Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle categorie *** e****;</p> <p>18) Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;</p> <p>19) Spianamento di dune costiere;</p> <p>20) Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;</p> <p>21) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);</p> <p>22) Disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;</p> <p>23) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria ****;</p> <hr/> <p>* esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. n. 3/1999</p> <p>** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento</p> <p>*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali</p> <p>**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica</p> <p>(1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione</p>	<p>- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;</p> <p>- Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire;</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ELENCO 2</p> <p style="text-align: center;">OPERE DA ASSOGGETTARE A COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'</p>	<p style="text-align: center;">Elenco della documentazione e degli elaborati da allegare alla comunicazione</p>
<p>Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata); 2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 m; 3) Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 m e profondità superiore a 1,2 m, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo elenco 3; 4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,2 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc; 5) Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,2 m); 6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc; 7) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie; 8) Opere di captazione di sorgenti; 9) Opere di sostegno (con profondità di scavo non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti); 10) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne **; 11) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati; 	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione originale del versamento degli oneri istruttori; - Relazione descrittiva dell'opera, anche attraverso elaborati grafici, tale da rappresentare in modo chiaro ed univoco gli interventi da realizzare; - Progetto esecutivo dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologica e geotecnica, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti; - Relazione sintetica riguardante il terreno da movimentare, con l'indicazione dei volumi e la collocazione finale degli stessi; - Documentazione fotografica dello stato di fatto; - Cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso;

<p style="text-align: right;">segue ELENCO 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 12) Apertura di linee di esbosco a perdere; 13) Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti; 14) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria **** e di quelle ricomprese nel successivo punto 3; 15) Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc; 16) Palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria; <p style="text-align: center;">-----</p> <p>** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento</p> <p>**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica</p>	<p>- Planimetria in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire;</p>
--	--

ELENCO 3

OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE

Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
- 2) Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
- 3) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- 4) Messa in opera di barriere stradali;
- 5) Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
- 6) Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
- 7) Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
- 8) Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. n. 47/1978, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 23/1980;
- 9) Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 - punto d) della L.R. n. 46/1988;
- 10) Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente " ai sensi dell'art. 1, comma 1 - punto d) della L.R. n. 46/1988;
- 11) Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc per ml (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 m) con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
- 12) Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2 mc, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
- 13) Realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
- 14) Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e di superficie non superiore a 40 mq e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
- 15) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- 16) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- 17) Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 m e con profondità non superiore a 1,2 m;

- 18) Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc;
- 19) Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;
- 20) Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
- 21) Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc, a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
- 22) Realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
- 23) Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
- 24) Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
- 25) Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc;
- 26) Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
- 27) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui al punto 3.1
- 28) Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
- 29) Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
- 30) Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex legge n. 185/1992.

<i>PRECISAZIONE IN ORDINE A SITUAZIONI PARTICOLARI</i>	
REALIZZAZIONE DI LAGHETTI	Il titolare, oltre alla prescritta documentazione relativa alla normativa del Vincolo Idrogeologico e sugli sbarramenti, ha l'obbligo della nomina del Direttore Lavori che assumerà la responsabilità delle opere in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite dall'Unione dei Comuni. Il Direttore Lavori ha l'obbligo di certificare l'inizio e il termine dei lavori, dichiarando che gli stessi sono stati realizzati nel pieno rispetto del progetto presentato, della relazione geologica e delle prescrizioni.
REALIZZAZIONE DI STRADE PODERALI ED INTERPODERALI CHE COMPORTINO GROSSI MOVIMENTI DI TERRENO, PAREGGIAMENTI, SBANCAMENTI E SUPERAMENTO DI GRANDI PENDENZE, ECC..	Il titolare, oltre alla prescritta documentazione relativa alla normativa del Vincolo Idrogeologico, ha l'obbligo della nomina del Direttore Lavori che assumerà la responsabilità delle opere in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite dall'Unione dei Comuni. Il Direttore Lavori ha l'obbligo di certificare l'inizio e il termine dei lavori, dichiarando che gli stessi sono stati realizzati nel pieno rispetto del progetto presentato, della relazione geologica, geotecnica e delle prescrizioni.
APERTURA E/O AMPLIAMENTI DI CAVE	Il titolare, oltre alla prescritta documentazione relativa alla normativa del Vincolo Idrogeologico, deve presentare tutta la documentazione di cui all'Art. 20 del presente Regolamento
DOMANDA A SANATORIA	La sanatoria va richiesta ogni qualvolta vi sia stato movimento di terreno non autorizzato in zona sottoposta a vincolo. Il titolare, per regolarizzare la propria posizione, oltre al pagamento della sanzione, è tenuto alla presentazione di idonea domanda a sanatoria seguendo le istruzioni relative alla tipologia del lavoro realizzato e, a seconda dei casi, ai sensi degli art. 21.2 e 21.2.1 del presente Regolamento.
PROROGA	Il titolare di esenzione, onde ottenere proroga, è bene che presenti la relativa domanda, in 3 copie firmate tutte in originale, in tempo utile prima della data di scadenza, allegando alla stessa copia dell'autorizzazione. Qualora venga inoltrata la richiesta di proroga e l'autorizzazione decada in corso d'opera per decorrenza dei termini, ogni attività relativa agli interventi autorizzati in precedenza dovrà essere sospesa. Non è concedibile proroga dopo la scadenza dei termini di cui sopra.
RINNOVO	Le autorizzazioni, i cui termini di validità sono scaduti, potranno essere rinnovate dietro apposita richiesta. Il titolare deve presentare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, in 3 copie firmate tutte in originale, allegando alla stessa copia dell'autorizzazione e tutto quanto previsto all'art. 21.1.3 del presente Regolamento.
VARIANTE IN CORSO D'OPERA	Il titolare dell'autorizzazione può chiedere la variante in corso d'opera presentando, nel corso di validità della stessa, apposita domanda motivata in duplice copia e con le modalità previste all'art. 21.1.1 del presente Regolamento, unendo ad essa copia dell'autorizzazione.

\\Pcbartolomeo\Dati\SUAP SUAP SUAP Valconca\Vincolo idrogeologico\DOCUMENTI_VI\AGG_2011\REG_VI_SUAP_UV_11.doc